

CONFAGRICOLTURA ROVIGO

CONVEGNO FISCALE 2025
LE NOVITÀ PER IL SETTORE AGRICOLO

25 FEBBRAIO 2025

A cura di

Alessandra Caputo

 **CAPUTO
VALENTI
ASSOCIATI**

SOMMARIO

Nuove aliquote Irpef

Detrazioni fiscali

Bonus edilizi

Regime forfettario

Rideterminazione quote e terreni

Tracciabilità spese di trasferta

Credito 4.0

Credito 5.0

Riduzione aliquota Ires

Nuova sabatini

Assegnazioni agevolate

NUOVE ALIQUOTE IRPEF

LA MISURA



FINO AL 2021

Fino al 15.000 = 23%
Da 15.001 fino a 28.000 = 27%
Da 28.001 fino a 55.000 = 38%
Da 55.001 fino a 75.000 = 41%
Oltre 75.001 = 43%



2022 - 2023

Fino al 15.000 = 23%
Da 15.001 fino a 28.000 = 25%
Da 28.001 fino a 50.000 = 35%
Oltre 50.001 = 43%



DAL 2024

Fino al 28.000 = 23%
Da 28.001 fino a 50.000 = 35%
Oltre 50.001 = 43%

NUOVE ALIQUOTE IRPEF

LA CONVENIENZA



Fino a 15.000
Nessuna variazione



**Da 15.000 e fino a
28.000**

**Risparmio di imposta
crescente**

Esempi
**Reddito 18.000 =
risparmio 60€**
**Reddito 50.000 =
risparmio 260€**



Oltre 28.000

**Risparmio di imposta
fisso di 260€**

NUOVE ALIQUOTE IRPEF

UN ESEMPIO: REDDITO IMPONIBILE 24.000



**ANNO DI IMPOSTA
2021**

**ANNO DI IMPOSTA
2022 E 2023**

DAL 2024



**Irpef lorda
5.880**

**Irpef lorda
5.700**

**Irpef lorda
5.520**

**- 180,00 rispetto al
2021**

- 180,00 rispetto al
2022/2023
- 360,00 rispetto al
2021

NUOVE ALIQUOTE IRPEF

UN ESEMPIO: REDDITO IMPONIBILE 145.000



ANNO DI IMPOSTA
2021

ANNO DI IMPOSTA
2022 E 2023

DAL 2024



Irpef lorda
55.520

Irpef lorda
55.250

Irpef lorda
54.990

- 270,00 rispetto al
2021

- 260,00 rispetto al
2022/2023
- 530,00 rispetto al
2021

DETRAZIONI FISCALI

LA MISURA



Gli oneri e le spese per i quali è prevista una **detrazione dall'imposta lorda**, considerati complessivamente, sono **ammessi in detrazione** fino a un **ammontare massimo** calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente per un coefficiente parametrato al numero di figli.

ECCEZIONI:

- spese sanitarie;
- somme investite nelle start up;
- somme investite nelle PMI innovative;
- oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024
- oneri per premi di assicurazione in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024,
- bonus edilizi per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

DETRAZIONI FISCALI

IMPORTI E COEFFICIENTI



Importo base:

- 14.000 euro, se reddito > 75.000 euro ma ≤ 100.000 euro
- 8.000 euro, se reddito > 100.000 euro.

Coefficienti

- a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile.

BONUS EDILIZI

LE NOVITÀ



- **Bonus ristrutturazione, sismabonus, Ecobonus** al **50%** per le spese sostenute nel **2025** e al **36%** per le spese sostenute nel **2026** e **2027** dai proprietari che adibiscono l'immobile ad abitazione principale (per gli altri interventi l'aliquota è il **36%** per il **2025** e **30%** per il **2026** e **2027**).
- **Bonus mobili** al **50%** per le spese sostenute nel 2025 e con limite di spesa di 5.000 euro.
- **Superbonus** al **65%** per le spese sostenute nel 2025 a condizione che alla data del 15 ottobre 2024 risulti: a) presentata la CILA; b) adottata la delibera assembleare e presentata la CILA (se condomini); c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
- Possibilità di ripartire le **spese Superbonus** sostenute nel **2023** in **dieci quote annuali**.

REGIME FORFETTARIO

LE NOVITÀ



Il **limite di reddito di lavoro dipendente** e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, quale condizione di accesso al regime forfetario innalzato, **per il 2025**, ad **euro 35.000**.

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

LA MISURA



- **Riaperti i termini** per la rideterminazione del valore fiscale di quote e dei terreni **posseduti al 1° gennaio dell'anno**, al di fuori dell'esercizio di impresa.
- **Caratteristiche:**
 - **misura a regime;**
 - **imposta sostitutiva** fissata in misura pari al **18%**;
 - **termine** entro cui redigere la perizia e versare l'imposta fissato al **15 novembre dell'anno di imposizione.**

SPESE DI TRASFERTA

LA MISURA



Le spese di **vitto, alloggio, viaggio e trasporto** effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e servizio di noleggio con conducente) e **rimborsate al dipendente** non concorrono a formare il reddito in capo al dipendente e sono deducibili in capo al datore di lavoro se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili (pagamento con carta di credito, di debito, prepagata, assegno o bonifico).

NB: analoghe regole previste per i **professionisti** e per le **spese di rappresentanza**.

CREDITO 4.0

LE NOVITÀ



- **Investimenti** effettuati dal 1° gennaio **2025** al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ma con un **limite di spesa di 2.200 milioni di euro**;
- Al **raggiungimento dei limiti di spesa** previsti, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, comunicando la **sospensione dell'invio delle richieste di agevolazione**.
- **Cancellata** la misura per gli investimenti in **beni immateriali** per il 2025.

CREDITO 5.0

LE NOVITÀ



- **Ampliamento della platea dei beneficiari** (ammesse le società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente)
- **Incremento** della maggiorazione ai fini della determinazione della base di calcolo per l'acquisto di **impianti fotovoltaici** (fino al 150%);
- **Cambiamento dell'aliquota** del credito d'imposta Transizione 5.0 (da tre a due scaglioni degli investimenti ammissibili)
- Modifica del perimetro di **cumulabilità** con altre agevolazioni (sì al cumulo con altre misure fiscali, no 4.0, inclusi ora il credito per investimenti nella Zes unica - Mezzogiorno e le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno “non copra” le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione).

CREDITO 5.0

LE MISURE



		Costo del bene	
		Quota di investimento fino a 10 mil/€	Quota di investimento oltre 10 mil/€
Riduzione consumi energetici struttura produttiva	3-6%	35%	5%
	6-10%	40%	10%
	oltre 10%	45%	15%
Riduzione consumi energetici processo produttivo	5-10%	35%	5%
	10-15%	40%	10%
	oltre 15%	45%	15%

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

La misura



- Prevista la **riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20%** per il periodo d'imposta 2025 alle seguenti condizioni:
 - gli **utili** relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre **2024** sono **accantonati** in apposita riserva in misura pari almeno all'80% (e non distribuibile per 2 anni);
 - il **30% degli utili accantonati** (in misura, comunque, non inferiore al 24% degli utili relativi al 2023) va **destinato ad investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, indicati negli allegati A e B di cui alla L. 232/2016 e all'art. 38 D.L. 19/2024 (beni 4.0 e 5.0);
 - il numero di **unità lavorative annue** relative al periodo d'imposta 2025 deve essere almeno **pari o superiore rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024)**;
 - necessaria l'**assunzione** di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo **indeterminato** in misura pari **almeno all'1% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta 2024** e comunque in misura non inferiore a un lavoratore a tempo indeterminato.

NUOVA SABATINI

LE NOVITÀ



- Stanziati ulteriori **1,7 miliardi**, così suddivisi:
 - **400 milioni** di euro per l'anno **2025**;
 - **100 milioni** di euro per l'anno **2026**;
 - **400 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2027 al 2029**.


ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

LA MISURA



- Regime di **tassazione agevolata per «portare fuori» dalla sfera di impresa alcune tipologie di immobili.**
- La norma è sostanzialmente analoga a quella contenuta in precedenti Leggi di Bilancio.
- I chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con le **circolari 26E/2016 e 37E/2016** dovrebbero quindi essere validi anche per questa nuova assegnazione.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA



ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - AMBITO SOGGETTIVO

Le società



- **Società in nome collettivo;**
- **Società in accomandita semplice;**
- **Società a responsabilità limitata;**
- **Società per azioni;**
- **Società in accomandita per azioni.**

I soci



- **Soci iscritti** nel libro soci (se previsto) **alla data del 30 settembre 2024;**
- oppure
- **Soci iscritti** nel libro soci **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, in forza di **titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.**

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – AMBITO OGGETTIVO

I beni assegnabili

Beni immobili diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Dpr 917/1986 (quindi diversi dagli immobili strumentali per destinazione).

Quindi possono essere assegnati:

- immobili strumentali per natura (se non utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa);
- immobili merce;
- immobili patrimonio.

Beni mobili iscritti in pubblici registri diversi da quelli utilizzati nell'esercizio dell'impresa.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – MODALITÀ

La base imponibile

Base imponibile

= Valore normale – Costo fiscalmente riconosciuto

Valore normale → art. 9, Tuir

Costo fiscalmente riconosciuto → per i beni plusvalenti è quello determinato a norma dell'art. 110 del Tuir, al netto degli ammortamenti dedotti; per i beni merce si tiene conto del costo specifico o si effettua una valutazione di magazzino, a norma dell'art. 92 del Tuir, redatta alla data di assegnazione.

NB: per gli immobili è possibile usare il **valore catastale**.

L'imposta sostitutiva

8% oppure **10,5%** per le società risultate non operative in due dei tre anni precedenti l'assegnazione.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - TERMINI



ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - ALTRE IMPOSTE

Iva



Non sono previste specifiche disposizioni agevolative.
Trovano applicazione le ordinarie disposizioni di cui al
Dpr 633/1972.

NB: verificare se obbligo rettifica della detrazione.

**Altre imposte
indirette**



- L'**imposta di registro** (se applicabile) è ridotta alla metà.
- Le **imposte ipotecarie e catastali** sono applicate in misura fissa.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI – EFFETTI DELL'ASSEGNAZIONE

Effetti sulla società



- L'assegnazione dei beni ai soci comporta la **necessità di annullare riserve contabili** (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
- Se per effetto dell'assegnazione sono annullate **riserve in sospensione di imposta**, queste sono assoggettate ad **imposta sostitutiva del 13%**.

Effetti sui soci



- Il **costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote** possedute dai soci deve essere aumentato del valore assoggettato ad imposta sostitutiva.
- Nei confronti dei soci assegnatari **non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del Tuir**.

CESSIONE BENI AI SOCI – ASPETTI PARTICOLARI

- L'ambito di **applicazione coincide con quello della assegnazione agevolata.**
- In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, o in base al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori (il **corrispettivo della cessione assume quindi rilievo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale**).
- Ai fini Iva, **l'operazione è sempre rilevante** e la base imponibile è data dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente.

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICI

- La trasformazione agevolata in società semplice riguarda le **società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili diversi da quelli utilizzati nell'esercizio dell'impresa** (dunque non strumentali per destinazione).
- Si paga l'imposta sostitutiva ed eventualmente l'Iva con le stesse modalità previste per le assegnazioni/cessioni agevolate.
- La trasformazione in società semplice **non interrompe il quinquennio di cui all'art. 67- 1 comma Tuir** ai fini della determinazione delle plusvalenze (come, invece, accade nei casi di assegnazione). Pertanto, si potrà procedere ad una eventuale cessione del bene computando il quinquennio dal momento dell'acquisto da parte della società e non dal momento della trasformazione in società semplice.
- I beni che **non possono godere dell'agevolazione** poiché, al momento della trasformazione, non hanno i requisiti necessari, vanno assoggettati a **tassazione con criteri ordinari**.

ESTROMISSIONE BENI DA IMPRESA INDIVIDUALE

La misura



Le disposizioni del **comma 121, della legge 208/2015**, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.



Comma 121, Legge 208/2015

L'imprenditore individuale che [...] possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir, può [...] optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa [...] mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120

ESTROMISSIONE BENI DA IMPRESA INDIVIDUALE

I soggetti

Imprenditori individuali con riferimento ai **beni posseduti alla data del 31 ottobre 2024**.

I beni

Beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir (no beni merce, no beni patrimonio).

Modalità

Versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%** sulla differenza tra il **valore normale dei beni e il costo fiscalmente riconosciuto**. Regole Iva ordinarie.

Termini

Estromissioni da porre in essere nel periodo 01/01/2025 – 31/05/2025, con **effetti dall'01/01/2025**.
Versamento **rate entro il 30/11/2025 ed entro il 30 giugno 2026**.